



**ANACI**  
Associazione Nazionale  
Amministratori Condominiali  
e Immobiliari  
**TRAPANI**

**Via del Legno 90 – 91100 Trapani**

**ANNO 2018**

[info@anacitrapani.it](mailto:info@anacitrapani.it) - [www.anacitrapani.it](http://www.anacitrapani.it)

**CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO**

**in ottemperanza al Decreto n.140 del 13 agosto 2014 del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

e del Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio.

(in vigore dal 9 ottobre 2014)

**MODULO DI ISCRIZIONE**

IL SOTTOSCRITTO:

NOME

COGNOME

SEDE DI APPARTENENZA

NUMERO ISCRIZIONE

:

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

E-MAIL

**CHIEDE**

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COME DA PROGRAMMA IN ALLEGATO.

All'uopo dichiara di accettare il Regolamento del Corso ed autorizza l'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003.

**Firma**

**Regolamento del Corso**

La presenza alle lezioni sarà rilevata e riportata in apposito registro.

La partecipazione al corso per gli associati ANACI è a titolo gratuito mentre per i non associati il costo è di € 250,00 oltre IVA.

I corsisti che avranno seguito lezioni per almeno 15 ore, saranno ammessi all'esame finale che si terrà al termine del Corso ed in esito al superamento con profitto, sarà rilasciato l'attestato di partecipazione di cui al D.M. 140/2014;

L'esame di fine corso si compone di una prova scritta.

L'esito positivo della prova sarà attestata dal responsabile scientifico del corso

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del corso La preghiamo di compilare il presente modulo di adesione e di inviarlo all'indirizzo e-mail [info@anacitrapani.it](mailto:info@anacitrapani.it)

La storia di ANACI inizia da qui



 [www.facebook.com/ANACI.Pagina.Ufficiale](https://www.facebook.com/ANACI.Pagina.Ufficiale)  
 [twitter.com/Anaci\\_it](https://twitter.com/Anaci_it)  
 <https://it.linkedin.com/in/anaci-nazionale-2aba41b2>



## ARTICOLO 71 BIS

### *Disposizioni di Attuazione del Codice Civile*

[I]. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

- a) che hanno il godimento dei diritti civili;
- b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) che non sono interdetti o inabilitati;
- e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
- f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica

in materia di amministrazione condominiale.

[II]. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

[III]. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

[IV]. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

[V]. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.



## **REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

***Approvato al Congresso Straordinario di Verona il 17 dicembre 2016 in vigore dal 1 gennaio 2017***

### **Articolo 8**

#### **Formazione periodica: obblighi e durata**

[I] Il periodo formativo inizia il giorno 9 ottobre di ogni anno e termina il giorno 8 ottobre dell'anno successivo.

[II] La formazione periodica non è richiesta a chi ha superato l'esame di formazione iniziale nello stesso periodo formativo.

[III] L'Associato, nel periodo formativo, deve obbligatoriamente svolgere l'attività necessaria al fine di ottemperare alla formazione periodica frequentando un corso riconosciuto da ANACI Nazionale e conseguire almeno 28 CFP.

[IV] L'Associato che ricada nel caso previsto dall'articolo 5 comma 2 dello Statuto (*"E' sospeso di diritto per mesi quattro l'Associato che alla data del 9 ottobre di ciascun anno non abbia adempiuto all'obbligo di cui al comma precedente, lettera c)*), deve completare, entro il termine indicato di mesi quattro, la formazione periodica che è riferita al periodo formativo in cui non è stata effettuata.